

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI / SERVIZI DEL GRUPPO T.E.A. S.p.A.

Art. 1 – Validità

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito anche, per brevità, "CGA"), sono parte integrante di qualsiasi Ordine/Contratto emesso/stipulato da T.e.a. S.p.A. – Territorio energia ambiente S.p.A., sede legale Via Taliercio n° 3 – 46100 Mantova – C.F. e P.IVA 01838280202 (di seguito anche, per brevità, "Tea"), società capogruppo, o da qualsiasi società facente parte del Gruppo Tea, ovvero qualsiasi società controllata da Tea S.p.A. ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile; la società capogruppo Tea e tutte le società controllate sono dunque da intendersi sempre ricomprese nella dizione "Gruppo Tea" ogniqualvolta essa ricorre nel presente documento.

Le presenti CGA si intendono accettate dal Fornitore ai sensi dell'art. 1341 1° comma del Codice Civile. La loro sottoscrizione costituisce espressa rinuncia da parte del Fornitore alle proprie condizioni di vendita ed espressa accettazione dei termini e delle condizioni qui stabilite. Il Gruppo Tea si riserva, in qualsiasi momento, di non emettere Ordini o stipulare Contratti ogni qualvolta il Fornitore non abbia sottoscritto per accettazione le presenti CGA. Il Gruppo Tea si riserva di effettuare, in forma scritta, la revisione periodica delle presenti CGA, la cui versione aggiornata, sarà pubblicata su sito ufficiale www.teaspa.it.

Qualora una o più delle clausole contenute nelle CGA o negli Ordini/Contratti sia annullata o venga dichiarata nulla o inefficace ai sensi di legge, la validità delle rimanenti clausole rimane intatta. La versione autentica delle presenti CGA è quella redatta in lingua italiana indipendentemente dal fatto che le stesse siano tradotte in altra lingua. La documentazione che il fornitore, in ragione dell'incarico ricevuto, fosse tenuto a consegnare al Gruppo Tea dovrà essere in lingua italiana.

Art. 2 – Prezzi e durata

I prezzi pattuiti rimangono fissi e invariabili per tutta la durata dell'Ordine/Contratto, con rinuncia del Fornitore ad avvalersi dell'art. 1467 del Codice Civile. La durata delle forniture è quella prevista nell'Ordine/Contratto. E' tassativamente escluso il rinnovo tacito delle forniture. A fronte di riduzioni straordinarie dei valori di mercato di merci o servizi inerenti la fornitura, il Gruppo Tea si riserva di richiedere al fornitore un adeguamento dei prezzi in essere.

Art. 3 – Consegna dei materiali

La consegna dei materiali ordinati, ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio dal Fornitore al Gruppo Tea, si considera avvenuta all'atto della consegna degli stessi presso i locali indicati nell'ordine/contratto. Le consegne e le spedizioni si intendono fatte a rischio e pericolo del Fornitore. Sono considerate valide unicamente le quantità di materiali risultanti dai controlli effettuati dal personale del Gruppo Tea; quest'ultimo si riserva di eccepire la difformità tra le quantità indicate nel Documento di Trasporto e quelle effettivamente ricevute entro il termine di 60 giorni dalla data della consegna. La consegna dei materiali al Gruppo Tea non costituisce accettazione di tali materiali. I termini di consegna indicati nell'ordine devono intendersi essenziali. Nel caso in cui tali termini non siano rispettati il Gruppo Tea, oltre a richiedere il risarcimento del danno subito, potrà:

- a) addebitare al fornitore una penale per il ritardo pari al 3% dell'importo della fornitura non consegnata nei termini, per ogni settimana di ritardo o frazione di essa fino alla concorrenza massima del 10% dell'importo della fornitura;
- b) risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile dandone comunicazione al fornitore a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 4 - Accettazione

L'accettazione di ogni fornitura di merce o di prestazioni è subordinata al positivo esito della verifica di conformità all'Ordine o Contratto e a quanto previsto nelle prescrizioni tecniche stabilite dal Gruppo Tea, nonché alla presenza della documentazione richiesta nell'Ordine o Contratto. Nel caso il Gruppo Tea non abbia comunicato prescrizioni tecniche al Fornitore, quest'ultimo deve far eseguire, prima della consegna, le verifiche ed i collaudi prescritti per legge o per contratto, consegnando la documentazione attestante l'esito favorevole. I beni forniti devono essere completi di tutti i dispositivi di sicurezza, certificazioni, marcature CE, certificati di conformità ed ogni altra documentazione previsti dalle normative vigenti. I beni difettosi o comunque privi dei requisiti prescritti dalla legge o concordati con il Gruppo Tea saranno rifiutati e tenuti a disposizione del fornitore che dovrà provvedere al sollecito ritiro a proprie cure e spese (saranno addebitate al fornitore anche le spese eventualmente sostenute dal Gruppo Tea per lo stoccaggio della merce difettosa). Qualora i beni che non corrispondono a quelli oggetto del contratto venissero depositati presso il Gruppo Tea, ciò non rappresenterà accettazione degli stessi e pertanto nessuna responsabilità sarà assunta dal Gruppo Tea per tali materiali. Analogamente Il Gruppo Tea si riserva di contestare le prestazioni o servizi che risultano non eseguiti in conformità alla ordinaria diligenza ed alle specifiche regole d'arte applicabili, e di rivalersi per ogni danno conseguente sui pagamenti dovuti al fornitore, ai sensi del successivo Art.10, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento dei danni che eccedono quanto dovuto. Il Gruppo Tea si riserva, comunque, il diritto di richiedere al fornitore la riparazione o la sostituzione dei beni e/o il ripristino e/o la ripetizione delle prestazioni difettose o prive delle caratteristiche concordate fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Gruppo Tea di risolvere il contratto e/o richiedere il risarcimento del danno.

In deroga a quanto previsto dall'art. 1495 del Codice Civile, il Gruppo Tea potrà denunciare vizi e difetti dei beni/prestazioni oggetto dell'Ordine/Contratto entro 30 giorni dalla scoperta.

In mancanza di diverso accordo, il termine di garanzia è di due anni dalla consegna delle forniture. In caso di sostituzione di forniture difettose il termine di garanzia decorre ex novo dalla data di consegna della merce/prestazione riparata o fornita in sostituzione.

Art. 5 – Pagamenti

Le fatture devono essere intestate alla Società del Gruppo Tea che ha emesso l'ordine di acquisto e devono riportare i riferimenti dell'ordine, in particolare la ragione sociale e gli estremi fiscali della Società del Gruppo Tea, la data e il numero dell'ordine, il Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP), quando presenti.

I termini di pagamento sono sempre indicati nell'ordine di acquisto fatto salvo, in ogni caso, l'esito positivo della verifica del bene consegnato o del servizio reso rispetto a quanto pattuito. In assenza di specifiche previsioni normative di volta in volta applicabili alle merci o prestazioni ordinate, il Gruppo Tea effettua i pagamenti nel termine di 90 giorni data fattura fine mese. Qualora le circostanze indichino che il fornitore non sia in grado di rispettare gli obblighi di consegna/esecuzione imminenti, il Gruppo Tea può sospendere i pagamenti fino al momento in cui appaia che il fornitore è nuovamente in grado e disponibile ad adempiere ai suddetti obblighi in maniera appropriata; resta inteso che durante la sospensione dei pagamenti, il fornitore non può sospendere l'esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali, né pretendere alcun interesse di sorta.

Art. 6 – Licenze

Il Fornitore garantisce:

- a) di essere in possesso delle licenze e dei brevetti (qualora esistenti) relativi ai materiali ed alle apparecchiature oggetto degli Ordini / Contratti emessi/stipulati dal Gruppo Tea e di non violare alcun diritto di proprietà intellettuale o industriale;
- b) di avere il pieno diritto di usare, produrre e vendere i beni da fornire e/o quelli utilizzati per fornire la prestazione;
- c) che Il Gruppo Tea ha il pieno diritto di usare e vendere beni oggetto della fornitura per i quali non sia stato comunicato dal fornitore un vincolo di esclusiva commerciale imposto dal produttore.

Il Fornitore solleva il Gruppo Tea da ogni responsabilità in merito ai costi o danni subiti in caso di eventuali contestazioni di terzi circa effettive o presunte violazioni delle norme poste a tutela dei diritti di brevetto, compresi quelli sulle opere dell'ingegno e sulle licenze.

Art. 7- Subappalto

Il Fornitore non può cedere o subappaltare la fornitura senza il consenso scritto del Gruppo Tea. Il subappalto della fornitura, seppur autorizzato dal Gruppo Tea, mantiene ogni responsabilità, sia civile che penale, in capo al Fornitore.

Art. 8 – Riservatezza e non concorrenza

Il Fornitore garantisce di mantenere l'assoluta riservatezza su eventuali informazioni aziendali interne del Gruppo Tea, delle quali può venire a conoscenza durante il rapporto contrattuale. Nel caso il Fornitore abbia accesso a strumenti informatici del Gruppo Tea, egli si impegna a rispettare le Condizioni generali di utilizzo del Sistema Informatico del Gruppo Tea che qui si intendono integralmente richiamate. Il Fornitore si impegna ad evitare nel modo più assoluto che le modalità o le informazioni relative al suo rapporto commerciale con il Gruppo Tea possano in qualsiasi modo favorire soggetti concorrenti con lo stesso Gruppo Tea. Il mancato rispetto dell'obbligo di riservatezza e/o di non concorrenza darà luogo all'immediata risoluzione del contratto, fatta salva la facoltà del Gruppo Tea di tutelare i propri interessi nelle sedi opportune.

In particolare il Fornitore si impegna a:

- a) trattare le informazioni come riservate e confidenziali prendendo ogni precauzione affinché le stesse rimangano tali;
- b) rendere previamente edotti degli obblighi di riservatezza assunti nei confronti del Gruppo Tea, tutti i soggetti che avranno accesso alle informazioni in argomento;
- c) non duplicare documenti o file ricevuti dal Gruppo Tea, garantendo la loro conservazione esclusivamente nel formato originale;
- d) utilizzare le informazioni al solo fine di adempiere agli obblighi contrattuali;
- e) rendere con immediatezza qualsiasi documento o file fornito dal Gruppo Tea, su semplice richiesta, anche verbale, dello stesso.

Art. 9 – Responsabilità e Sicurezza

Il Fornitore di servizi / prestazioni è responsabile verso il Gruppo Tea e verso i terzi dei danni a persone e cose provocati nell'esecuzione dell'Ordine/Contratto sia dal proprio personale che da eventuali subappaltatori. A tal proposito il Fornitore deve stipulare polizze assicurative adeguate a coprire ogni responsabilità che possa insorgere nei confronti del Gruppo Tea.

Il Fornitore di servizi / prestazioni si impegna a rispettare ogni adempimento previsto nel Capitolato Speciale di Sicurezza del Gruppo Tea, che forma parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali di Acquisto.

Il Fornitore di prodotti / materiali, è responsabile verso il Gruppo Tea e verso i terzi per le conseguenze e i danni a persone e cose provocati in qualunque caso dal prodotto / materiale fornito, se questo è risultato in qualsiasi modo difettoso, carente, o non conforme alle specifiche tecniche del produttore, o ai requisiti tecnici e di sicurezza stabiliti nell'ordine, o alle normative vigenti in Italia e/o nella Comunità Europea.

Il Fornitore si impegna altresì a svolgere ogni attività prevista nel Contratto con il Gruppo Tea mantenendo comportamenti di assoluta correttezza, rispettosi delle leggi, e conformi alle regole ed ai principi stabiliti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o dal Codice Etico del Gruppo Tea.

Art. 10 – Compensazione

Nel caso in cui il Gruppo Tea dovesse addebitare al Fornitore una qualsiasi somma sulla base di quanto previsto nel presente documento o negli Ordini o Contratti, il Fornitore autorizza espressamente il Gruppo Tea ad emettere fattura corrispondente e a detrarre l'importo da quelli dovuti dal Gruppo Tea al Fornitore oppure a sommare il credito a qualsiasi credito a favore del Gruppo Tea. Per l'applicazione della compensazione si applicano le modalità previste dall'art. 1243 del Codice Civile.

Art. 11 – Clausola risolutiva espressa

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico del Fornitore;
 - b) cessazione dell'attività da parte del Fornitore;
 - c) ritardo nella consegna o nell'esecuzione della prestazione superiore a 30 giorni, comprese le ipotesi di casi fortuiti e di forza maggiore;
 - d) perdita delle licenze o dei diritti di cui all'art. 6 delle presenti CGA;
 - e) mancato rispetto dei termini dichiarati essenziali nell'Ordine/Contratto emesso dal Gruppo Tea. Il Fornitore è comunque tenuto a eseguire la prestazione anche oltre il termine pattuito a meno che il Gruppo Tea dichiari che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in deroga a quanto previsto dall'art. 1457 del Codice Civile;
 - f) non rispondenza della fornitura, sia essa di beni che di servizi, a quanto pattuito;
 - g) mancata rimozione, demolizione, distruzione dei materiali resi o non accettati dal Gruppo Tea a causa di vizi o di carenze qualitative;
 - h) violazione di un impegno od obbligo previsto all'art. 7, o all'art. 8, o all'art. 9 delle presenti CGA;
 - i) avvenuta denuncia del Fornitore per commissione di un reato previsto dal D.L.231/2001 anche solo in forma di tentativo.
- Il Fornitore è tenuto, comunque, al risarcimento delle perdite e dei danni subiti dal Gruppo Tea.

Art.12 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore, come appaltatore di lavori, servizi, o forniture pubbliche per il Gruppo TEA, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Mantova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 13 – Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti si applicherà la legge italiana e sarà competente esclusivamente il Foro di Mantova.

Art. 14 – Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 il Gruppo Tea informa che i dati identificativi del Fornitore acquisiti in occasione della emissione/stipulazione di Ordini/Contratti di fornitura di beni o servizi costituiscono oggetto di trattamento, anche automatizzato, finalizzato all'esecuzione del contratto e degli adempimenti ad esso collegati. Il Fornitore gode dei diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003.

Mantova, li.....

PER ACCETTAZIONE: Il Fornitore (timbro e firma)

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile si dichiara di approvare specificatamente gli articoli: 1 - Validità, 2 - Prezzi e durata, 3 - Consegna dei materiali, 4 - Accettazione, 5 - Pagamenti, 6 - Licenze, 7 - Subappalto, 8 - Riservatezza e non concorrenza, 9 - Responsabilità e Sicurezza, 10 - Compensazione, 11 - Clausola risolutiva espressa, 12 - Obblighi dell'Appaltatore e 13 - Foro competente, delle presenti Condizioni Generali di Acquisto.

Mantova li

Il Fornitore (timbro e firma)